

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Rottamazione cartelle: termine di presentazione delle istanze prorogato al 21.04.2017**

Gentile cliente, con la presente intendiamo informarla che **la proroga in materia di rottamazione** delle cartelle, recentemente annunciata, ha **trovato spazio nel decreto legge n. 36 del 27.03.2017**. Con l'approvazione di tale decreto, il termine di presentazione delle domande da parte dei debitori viene **prorogato dal 31.03.2017 al 21.04.2017**. A fronte dell'enorme successo dell'iniziativa (che ha visto la presentazione di più di 400.000 domande) verrà concesso più tempo agli interessati per valutare la possibilità di **definire in via agevolata cartelle di pagamento e accertamenti esecutivi** (con stralcio delle sanzioni amministrative tributarie e degli aggi di riscossione). Con riferimento ai termini della procedura si segnala che, contrariamente a quanto previsto in sede di conversione del DL terremoto (la proroga dei termini è stata originariamente prevista con tale provvedimento), non viene ad oggi prevista la **posticipazione del termine per la comunicazione degli importi delle rate dal 30.05 al 15.06.2017** ma non si esclude che tale termine **possa essere successivamente modificato**.

### **Premessa**

Con il DL n. 193 del 22.10.2016, convertito con legge n. 225 del 01.12.2016 il legislatore ha introdotto una **procedura straordinaria di rottamazione delle cartelle di pagamento** (nonché degli atti di ingiunzione degli enti locali e degli accertamenti esecutivi) che consente la possibilità di

**regolarizzare la propria posizione fiscale con stralcio delle somma dovute a titolo di sanzioni aggiuntive e interessi di mora.**

La procedura, secondo le disposizioni precedenti, prevedeva la **presentazione di un'istanza entro il prossimo 31.03.2017**. Proprio a tal riguardo è stata introdotta una **proroga con apposito decreto legge** (DL n. 36 del 27.03.2017): tale provvedimento ha previsto lo slittamento del **termine finale di presentazione delle domande di rottamazione dal 31.03.2017 al 21.04.2017**. **Non viene, invece, confermata**, contrariamente a quanto annunciato da alcuni giorni, la proroga del termine entro il quale Equitalia dovrà comunicare al debitore l'importo delle rate che resta fissato al 31.05.2017. Non si esclude, in ogni caso, che tale termine possa essere prorogato per effetto della conversione in legge del DL terremoto.

In ogni caso, mentre il termine di presentazione della domanda è oramai confermato al 21.04.2017, si dovrà tenere conto del **31.05.2017** quale **termine per la comunicazione degli importi delle rate da parte di Equitalia**.

<b>PROROGA DEI TERMINI</b>	
<b>Disposizioni precedenti</b>	<b>Disposizioni previste nella proroga</b>
Termine per la <b>presentazione delle domande:</b>  <b>31.03.2017</b>	Termine per la <b>presentazione delle domande:</b>  <b>21.04.2017</b>
Termine per la <b>comunicazione delle rate:</b>  <b>31.05.2017</b>	Termine per la <b>comunicazione delle rate:</b>  <b>31.05.2017</b>  <b>(fatta salva una successiva proroga)</b>

**ATTENZIONE!** Per i **soggetti colpiti dagli eventi sismici** i termini e le scadenze prevista dal procedimento di definizione agevolata **sono prorogati di un anno** ai sensi dell'articolo 6 comma 13-ter DL n. 193/2016.

**Posso accedere alla rottamazione?**

---

---

---

Con riferimento all'**ambito soggettivo** di applicazione, **il decreto non prevede particolari preclusioni**, pertanto **la procedura di rottamazione risulta applicabile ad ogni categoria di soggetto**. Sono specificamente ammessi anche coloro che hanno **già parzialmente versato le somme dovute**, ad esempio, a seguito di provvedimento di rateazione, a condizione che **risultino adempiti tutti i versamenti con scadenza dal 01.10.2016 al 31.12.2016** (dalla data di presentazione della domanda viene meno l'obbligo di versamento rateale). Qualora l'interessato abbia **promosso un procedimento giudiziario**, invece, la procedura presuppone la **rinuncia**.  
toelettura

#### **OSSERVA**

Nell'ambito della **procedura fallimentare** legittimato a presentare la dichiarazione di adesione è il curatore, preventivamente autorizzato dal GD e con il parere favorevole del Comitato dei creditori. Per quanto riguarda l'istituto dell'**accordo di ristrutturazione** ex art. 182 bis, Equitalia ritiene che gli Enti creditori dei carichi oggetto dell'eventuale richiesta di definizione debbano essere prontamente informati dal debitore in ordine alla volontà di avvalersi della definizione affinché gli stessi valutino l'**opportunità di eventuali modifiche all'atto di transazione sottoscritto**. Si segnala che la legge di conversione ha previsto esplicitamente la possibilità di accedere alla procedura anche con riferimento ai carichi che rientrano in **crisi da sovraindebitamento**. Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore i debitori possono **estinguere il debito senza corrispondere sanzioni ed interessi di mora** provvedendo al pagamento del debito falcidiato nelle modalità e nei termini previsti dal decreto di omologazione.

#### **Quali somme posso definire?**

Con riferimento all'**ambito oggettivo** di applicazione dell'istituto, invece, il legislatore ha fornito **maggiori disposizioni**. Sono interessati dalla procedura, i **carichi inclusi in ruoli affidati all'agente della riscossione negli anni dal 2000 al 2016**. Al riguardo l'Agenzia delle Entrate ha specificato che:

- per gli **accertamenti esecutivi, l'affidamento formale** della riscossione in carico all'Agente **coincide con la data di trasmissione** del flusso di carico. Di conseguenza sono **definibili gli accertamenti esecutivi per i quali il flusso di carico è stato trasmesso all'Agente della riscossione entro il 31.12.2016** (la trasmissione viene effettuata con cadenza giornaliera ed avviene di regola il giorno successivo a quello in cui l'Ufficio valida il carico);
- con riferimento ai **carichi iscritti a ruolo, sono definibili i carichi trasmessi** (e non quelli "affidati", come letteralmente riportato nella disposizione legislativa), pertanto **possono considerarsi rientranti nell'ambito applicativo** anche i ruoli telematici la cui **consegna formale si intende effettuata il 10.01.2017** nel presupposto che gli stessi sono stati

**effettivamente trasmessi all'Agente della riscossione entro il 31.12.2016.**

Contrariamente a quanto ipotizzato nelle more della circolare, quindi, potranno essere rottamati anche i ruoli trasmessi nel periodo dal 16 al 31.12.2016, che si considerano formalmente affidati all'Agente in data 10.01.2017 secondo quanto previsto dal DM n. 321/1999.

Sono specificamente ammessi dalla circolare n. 2/E/2017 i **carichi costituiti interamente da sanzioni amministrative tributarie**: in tal caso la definizione comporta il pagamento delle somme spettanti all'Agente per la riscossione (le sole spese esecutive, considerato che le sanzioni non sono oggetto di calcolo per l'aggio di riscossione). Nel caso in cui **non siano dovute nemmeno le spese esecutive**, il contribuente dovrà in ogni modo aver cura di **presentare la dichiarazione di adesione alla procedura di rottamazione. Sono esclusi** dai carichi affidati agli agenti della riscossione le seguenti ipotesi (integrate dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 2/E/2017):

<b>CARICHI ESCLUSI</b>	
<b>I</b>	<b>IVA</b> all'importazione
<b>II</b>	Recupero <b>aiuti di Stato</b>
<b>III</b>	<b>Condanne</b> della Corte dei Conti
<b>IV</b>	<b>Multe</b> , le <b>ammende</b> e le <b>sanzioni pecuniarie</b> dovute a seguito di provvedimenti e <b>sentenze penali</b> di condanna
<b>V</b>	<b>Sanzioni amministrative</b> per violazioni al <b>Codice della strada</b>
<b>VI</b>	Altre sanzioni diverse da quelle irrogate per <b>violazioni tributarie</b> o per <b>violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali</b> .
<b>VII</b>	Carichi emessi per il <b>recupero di crediti tributari</b> sorti in uno Stato membro UE (circolare n. 2/E/2017).
<b>VIII</b>	<b>Sanzioni amministrative che non hanno carattere tributario</b> , quali <b>impiego irregolare</b> lavoratori subordinati e <b>affidamento irregolare</b> incarichi a dipendenti pubblici da parte di soggetti pubblici (circolare n. 2/E/2017).
<b>IX</b>	<b>Sanzioni irrogate ai soggetti abilitati a prestare assistenza fiscale</b> nonché intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni qualora il <b>procedimento di contestazione e irrogazione si sia svolto in base alla normativa previgente alle modifiche decorrenti dal 01.01.2007</b> (prima delle modifiche apportate dalla legge n. 296/2006, infatti, tali sanzioni non avevano natura amministrativo-tributaria) (circolare n. 2/E/2017).

**ATTENZIONE!** Con riferimento alle **sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della strada** viene in ogni caso consentito l'accesso alla procedura. In tal caso verranno solamente abbattuti gli interessi di mora e le sanzioni di cui all'articolo 27 legge n. 689/1981.

I crediti vantati dalle **Casse previdenziali private dei liberi professionisti rientrano nell'applicazione della definizione agevolata** (circostanza confermata anche dalla legge di conversione).

### **La definizione di somme degli enti locali (casi particolari)**

---

Si segnala che in sede di conversione del decreto istitutivo della procedura di rottamazione, è stata prevista la **possibilità di applicare la rottamazione** anche alle **ingiunzioni promosse da enti locali**: in questo caso saranno gli stessi a **definire tempi e modalità di adesione tramite delibera ad hoc**. Per la definizione di tali somme, quindi, sarà necessario verificare quanto previsto dai singoli enti locali.

### **La procedura**

---

Ai fini della definizione agevolata (che comporta, come anticipato, lo stralcio di interessi di mora e sanzioni), il debitore deve **manifestare all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene**, rendendo, entro il **21.04.2017 (termine prorogato)**, apposita dichiarazione attraverso il modello fornito da Equitalia (tramite sportello o PEC). In tale dichiarazione, il debitore deve indicare il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite **massimo di 5**, nonché la pendenza di **giudizi** aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume **l'impegno a rinunciare** agli stessi giudizi.

A seguito della presentazione della dichiarazione, sono **sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione**. L'agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili, **non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione**, e **non può** altresì **proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate**, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

**Entro il 31.05.2017** (è possibile che tale termine venga successivamente prorogato al 15.06.2017), l'agente della riscossione **comunica ai debitori, che hanno presentato la dichiarazione, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione**, nonché quello delle **single rate**, e il **giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse**.

<b>IMPORTI DELLE RATE</b>	
<b>Numero rata</b>	<b>Importo</b>
I (luglio 2017)	23,33%

II (settembre 2017)	23,33%
III (novembre 2017)	23,33%
IV (aprile 2018)	15%
V (settembre 2018)	15%

In caso di **mancato / insufficiente / tardivo versamento** dell'importo totale o della singola rata, **la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi**. In tal caso, i versamenti effettuati sono **acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo**, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato (la preclusione **non opera se alla data di presentazione dell'istanza sono passati meno di 60 giorni** dalla data di **notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di accertamento**).



LA PROCEDURA	
<b>I) PRESENTAZIONE ISTANZA</b>	Prevede la <b>rinuncia a procedimenti</b> giudiziari e consente la <b>sospensione delle procedure di esecuzione</b> nei confronti dell'interessato
<b>Scadenza termine</b>	<b>Entro il prossimo 21.04.2017 (termine prorogato)</b>
<b>II) COMUNICAZIONE EQUITALIA</b>	Vengono definiti gli <b>importi da versare e le relative scadenze</b> , con <b>termine massimo di pagamento</b> dell'ultima rata a settembre 2018.
<b>Scadenza termine</b>	<b>Entro il prossimo 31.05.2017</b>
<b>III) PAGAMENTO</b>	Può avvenire mediante <b>domiciliazione del pagamento</b> su conto corrente, tramite i <b>bollettini</b> forniti dall'agente per la riscossione o <b>pagamento allo sportello</b> .
<b>Scadenza termine</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1.</b> prima rata: <b>luglio 2017</b>;</li> <li><b>2.</b> seconda rata: <b>settembre 2017</b>;</li> <li><b>3.</b> terza rata: <b>novembre 2017</b>;</li> <li><b>4.</b> quarta rata: <b>aprile 2017</b>;</li> <li><b>5.</b> quinta rata: <b>settembre 2017</b>.</li> </ol>

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.***

Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**